

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 giugno 2020

L'anno 2020, il giorno 17, del mese di giugno, alle ore 21:25, in videoconferenza come previsto dal DL 18/2020 art.73 si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Genitori IC Via Raiberti - Monza A.P.S..

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissione nelle bacheche elettroniche del Comitato genitori I.C. Raiberti così come previsto dall'art. 5 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 23 soci su n°253 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8 del vigente statuto sociale il sig. Tenani Bruno, verbalizza la sig.ra Galimberti Annalisa.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

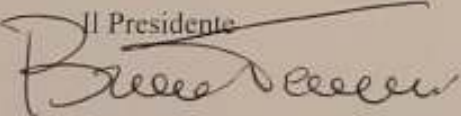
Dopo chiarimenti, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

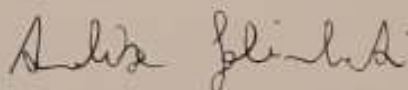
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co.3 e co.5 del D.Lgs. 117/2017"

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario



Allegato "A"

STATUTO

"Associazione Genitori I.C. Via Raiberti – Monza A.P.S."

Articolo 1 - Costituzione, sede, durata

1.1 È costituita una libera Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Genitori I.C. Via Raiberti – Monza A.P.S."

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi costituzionali di trasparenza, democrazia, e improntati alla tutela dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione è composta dai genitori degli allievi dell'Istituto Comprensivo Statale Via Raiberti che intendono associarsi, e si occupa di promuovere la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa sia durante l'orario scolastico che al termine delle lezioni.

L'associazione condivide le motivazioni che hanno portato alla nascita del Comitato genitori I.C. Raiberti-Monza costituito il 13 giugno 2017.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica, apartitica, democratica, aconfessionale e adotta come riferimento la disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.

1.3 L'Associazione ha durata indeterminata e ha sede in Monza.

Articolo 2 – Finalità

2.1 L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività previste nelle fattispecie indicate dall'art. 5 comma 1 lettere d), f), i), l), Dlgs 117/17, così meglio dettagliate:

- collaborare per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comitato genitori I.C. Raiberti-Monza;
- organizzare iniziative e opportunità di informazione, formazione ed aggregazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc...) su temi di interesse per studenti, scuola e famiglia, con la facoltà di promozione anche all'interno dei locali dell'Istituto di iniziative di natura extra-curricolari per iscritti e non all'Associazione;
- analizzare e contribuire alla risoluzione di problematiche di natura logistica anche concernenti la struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, mensa, pre e post scuola, etc.);
- promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte che contribuiscano a rendere la scuola centro di sviluppo sociale culturale del Territorio;
- generare forme di autofinanziamento.

2.2 Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, in via esemplificativa e non esaustiva:

- sostegno alle attività didattiche da parte dei genitori, in collaborazione con la Dirigenza scolastica e il corpo docenti;
- supporto agli organi scolastici collegiali in cui sia prevista una componente genitoriale;
- raccolte di fondi, volte al sostegno economico del potenziamento formativo dell'attività scolastica;
- proposte di attività socio-culturali e sportive complementari rispetto all'offerta formativa della scuola, anche volte alla motivazione degli studenti;
- promozione di momenti di aggregazione tra genitori stessi e tra genitori e comunità locali.

2.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

2.4 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

2.5 L'Associazione potrà compiere ogni altra attività ritenuta utile, strumentale o accessoria al conseguimento delle proprie finalità, con facoltà di stringere e sottoscrivere accordi e convenzioni con enti privati, pubblici o altri soggetti privati.

Articolo 3 – Diritti e doveri dei soci

3.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i genitori o chi esercita la Potestà Genitoriale degli alunni dell'Istituto.

3.2 La qualità di associato, ed i diritti ed i doveri ad essa connessi, spettano a coloro che facciano espressa richiesta di adesione all'Associazione e che dichiarino di accettare il presente Statuto e i Regolamenti approvati. Il Consiglio accoglierà le richieste di ammissione dei nuovi soci alla prima adunanza utile successiva.

3.3 Gli associati hanno uguali diritti e doveri, e tutte le cariche sociali sono elettive. Le cariche sociali sono a titolo esclusivamente gratuito e le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

3.4 Ogni associato è tenuto al pieno rispetto dei principi e delle linee operative dell'Associazione, la quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento dei propri fini.

3.5 Nessun associato può utilizzare per fini personali le strutture e l'immagine dell'Associazione.

3.6 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie,
- b) per decadenza correlata alla cessazione dell'iscrizione dello studente presso l'Istituto,
- c) decesso,
- d) per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile,
- e) per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

3.7 In caso di decadenza ai sensi del punto b) il socio si intende comunque tale fino alla chiusura dell'esercizio sociale. L'ammissione e l'esclusione nei casi d) ed e) del punto precedente, sono deliberate dal Consiglio Direttivo. L'esclusione deve essere comunicata e documentata al socio.

3.8 In caso di esclusione nei casi d) ed e) anzidetti, il socio escluso potrà sempre proporre ricorso – nel termine di 30 giorni dall'esclusione – all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. Le decisioni dell'Assemblea in merito all'esclusione degli associati sono inappellabili.

3.9 Il recesso (dimissioni) non comporta oneri aggiuntivi per i soci.

Articolo 4 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 4.1 l'Assemblea, costituita da tutti gli associati,
- 4.2 il Consiglio Direttivo,
- 4.3 il Presidente,

4.4 il Tesoriere,

4.5 il Segretario,

4.6 Organo di Revisione nei casi previsti dalla legge;

4.7 i Delegati di Plesso.

Articolo 5 – Assemblea

5.1 L'Associazione ha, nell'Assemblea, il suo Organo Sovrano. All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati.

5.2 Le Assemblee sono convocate mediante affissione della convocazione stessa nelle bacheche elettroniche del Comitato genitori I.C.Raiberti-Monza e comunicata ai soci con un preavviso di almeno 8 giorni e con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della data, del luogo e dell'ora di inizio.

Articolo 6 – Poteri dell'Assemblea

6.1 L'Assemblea degli associati viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio.

6.2 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

6.3 Le delibere dell'Assemblea sono valide e vincolanti per tutti gli Organi dell'Associazione, se raccolgono la maggioranza dei voti dei presenti.

6.4 L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. La votazione avviene, dopo la presentazione delle candidature, per alzata di mano.

6.5 L'Assemblea può deliberare l'istituzione di un Collegio di Revisori o di un Revisore unico.

6.6 Compiti dell'Assemblea:

- Elezione del Consiglio Direttivo;
- Approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio;
- Approvazione delle relazioni annuali delle attività realizzate;
- Esame di ogni altro tema che uno o più soci, ovvero il Consiglio Direttivo, intendano sottoporre all'adunanza.

6.7 Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del segretario, il verbale da trascrivere nel libro delle adunanze degli associati. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da a un minimo di 8 ad un massimo di 13 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da un Delegato di ogni plesso.

7.2 L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, e ne determina il numero. Per la prima volta, in sede di costituzione, tutte le cariche all'interno del Consiglio Direttivo vengono attribuite direttamente dall'Assemblea dei soci fondatori. Le nomine hanno validità triennale, sino all'approvazione del bilancio. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

7.3 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati genitori in qualità di collaboratori

per lo svolgimento delle attività lavorative.

7.4 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci, in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, riferendone poi all'Assemblea;
- redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario, purché non spettanti per legge all'Assemblea;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- ha la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi ai fori competenti.
- predisporre, qualora previsto il bilancio sociale.

7.5 Qualora se ne rilevi la necessità il Consiglio potrà istituire Commissioni tecniche che lo affianchino con riferimento a specifiche tematiche.

7.6 In caso di dimissioni dei Consiglieri, i dimissionari verranno sostituiti per cooptazione, sino al limite di 1/3 del numero complessivo dei membri del Consiglio. I membri cooptati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva, che dovrà confermarli ovvero eleggere nuovi consiglieri. Qualora i Consiglieri dimissionari superassero 1/3 del Consiglio, l'intero organo decadra ed occorrerà indire nuove elezioni.

7.7 Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario.

Articolo 8 – Presidente

8.1 Il Presidente viene eletto al proprio interno, dal Consiglio Direttivo, e resta in carica per un triennio, così come il Consiglio di cui fa parte. La carica di Presidente del Consiglio Direttivo coincide con quella di Presidente della Associazione e di Presidente dell'Assemblea. Il Presidente è rieleggibile per più mandati purché per non più di due mandati consecutivi.

8.2 Poteri del Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio,
- ha potere di firma e di delega,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Tesoriere

9.1 Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, resta in carica tre esercizi e può essere

confermato.

9.2 Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

9.3 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovraintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

9.4 Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa e ne mantiene copia elettronica aggiornata nello spazio elettronico protetto dell'Associazione.

9.5 Il Tesoriere è autorizzato ad eseguire le normali operazioni bancarie e postali e potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Articolo 10 – Segretario

10.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

10.2 Al Segretario, spettano tutti i poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ovvero previsti dal presente statuto. Egli, in particolare:

- trasmette la lettera convocazione alle adunanze, secondo le modalità previste dal presente statuto,
- redige i verbali di Assemblea e di Consiglio, e ne cura la trascrizione sui libri,
- aggiorna l'elenco soci ed è responsabile dei dati in esso contenuti,
- collabora con il Presidente e il Consiglio di cui fa parte, dando esecuzione alle delibere assunte, nei limiti e con le modalità ivi determinate.

Articolo 11 – Delegati di plesso

L'Associazione opera nelle Scuole appartenenti all'Istituto, tramite i Delegati di plesso che rappresentano gruppi operativi di genitori, denominati "GOG". Il numero massimo di Delegati per ogni plesso è fissato in due. Dei "GOG" fanno parte tutti i genitori – già soci dell'Associazione – che si impegnano attivamente a favore del conseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. I "GOG" possono riunirsi periodicamente per favorire e organizzare la propria attività nei plessi di riferimento.

Articolo 12 – Organo di revisione

12.1 L'Organo di revisione può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori a tre membri.

12.2 È eletto dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge. L'Organo di revisione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

12.3 Il Revisore Unico, e nel collegio almeno il Presidente, è scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato Revisore un componente del Consiglio Direttivo o un dipendente dell'Associazione.

12.4 L'Organo di revisione provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui rendiconti, effettua verifiche di cassa e banca.

L'Organo di revisione deve inoltre predisporre una relazione ad illustrazione del rendiconto consuntivo.
12.5 L'Organo di revisione può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Bilancio

- 13.1 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 13.2 Il bilancio dell'esercizio dovrà evidenziare i costi ed i proventi, nonché la consistenza finanziaria dell'esercizio.
- 13.3 Il Consiglio predisporre il bilancio consuntivo annuale presentandolo all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 13.4 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Articolo 14 – Risorse economiche

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione,
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizi precedenti,
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del Patrimonio.

14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati,
- b) eredità, donazioni e legati non destinati all'aumento del Patrimonio,
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie,
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali,
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi privati;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: feste e sottoscrizioni anche a premi, offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in particolari occasioni o ricorrenze,
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 15 – Modifiche statutarie

15.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti.

15.2 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 – Scioglimento e devoluzione

16.1 Per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del c.c.).

16.2 Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati

dall'Assemblea Straordinaria convocata con apposito Ordine del Giorno.

16.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17 – Norme di rinvio

17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.